

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. n. _____

promossa da:

FALLIMENTO

in persona del curatore _____

ATTORE

contro

in persona del procuratore speciale _____

CONVENUTO

Il giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.3.2016.

Rilevato

che in data 6.11.2015

in liquidazione ha notificato

atto di citazione in

giudizio;

che in data 12.11.15 è stata depositata sentenza dichiarativa del Fallimento di _____ in liquidazione;

in

che in data 24.02.2016, in concomitanza con la prima udienza, si costituiva il Fallimento SPA in liquidazione;

precisato

che a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento, l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art 43 LF non deve essere necessariamente dichiarata dal giudice, considerata la natura automatica dell'effetto interruttivo, e al contempo la natura meramente dichiarativa\ ricognitiva della dichiarazione di interruzione;

che pertanto il momento interruttivo deve essere individuato all'atto del deposito della sentenza dichiarativa del fallimento, il 12.11.2015;

che conseguentemente la costituzione del Fallimento deve essere considerata, essendolo a tutti gli effetti, quale atto di riassunzione del giudizio (non vertendosi in ipotesi di non meglio imprecisata costituzione spontanea impeditiva della riassunzione, come addotto dal Fallimento);



considerato

che a seguito dell'eccezione di tardività della riassunzione per decorso dei tre mesi previsti dalla legge sollevata dal convenuto con l'atto costitutivo, (tra l'altro rilevabile anche d'ufficio), il Fallimento ha addotto che il curatore ha avuto legale conoscenza del giudizio solo in data 1.2.16, e che pertanto il termine di tre mesi debba decorrere da tale data;

che occorre conseguentemente stabilire se nel caso di specie per la curatela il *dies a quo* decorra dalla data del deposito della sentenza di fallimento (art 17 LF), e quindi se il curatore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza legale della pendenza del presente giudizio da tale momento, oppure se debba ritenersi che lo stesso abbia avuto conoscenza del giudizio , come dichiarato, solo in data 1.2.2016;

che accedendo a tale ultima ricostruzione il decorso del termine trimestrale dovrebbe essere computato a far data dall'1.2.2016.

Tutto cio' premesso, occorre osservare quanto segue.

Prescindendo dalla qualifica del curatore quale "terzo" potenzialmente ignaro della pendenza di azioni intraprese o subite dalla società fallita quando era ancora *in bonis*, non possono essere ignorati, al fine di valutare la conoscenza \ conoscibilità del giudizio da parte di quest'ultimo le circostanze concrete inerenti alla vicenda in oggetto, e la natura dei soggetti coinvolti.

Al riguardo e sul punto, pertanto, il giudizio non puo' essere limitato e circoscritto a considerazioni di mero diritto avulse dal dato concreto.

Ecco, quindi, la necessità di vagliare e temperare le suddette esigenze sulla base di circostanze concrete.

In merito occorre innanzitutto evidenziare che dalla documentazione in atti, nonché dalle allegazioni di parte, non risulta essere in presenza di un Fallimento caratterizzato da un decorso "patologico" della procedura. In altri termini, si vuole dire che non emergono dati da cui desumere che i rapporti tra curatela e società (liquidatore e vertici sociali) fossero radi o addirittura assenti, inesistenti. Non emergono indizi in virtu' dei quali ritenere che il suddetto rapporto fosse anomalo e carente dal punto di vista della collaborazione- comunicazione tra liquidatore della società e curatore.

In quest'ottica, deve essere considerato e valutato l'obbligo del liquidatore di comunicare, tempestivamente, al curatore la pendenza del giudizio. Al riguardo si deve infatti rammentare che ai sensi dell'art. 33 L.F. il curatore deve presentare al giudice entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento una relazione particolareggiata. A tal fine il curatore di norma convoca, tra l'altro, il liquidatore.

Pertanto, in mancanza di circostanze di segno contrario, dalle quali desumere una carenza di collaborazione del liquidatore, o addirittura una condotta ostruzionistica, si deve presumere la conoscenza del giudizio in capo al curatore sin dalla data di deposito della sentenza.

L' eventuale condotta negligente in capo al liquidatore, per non avere informato tempestivamente il curatore della pendenza del giudizio (diligenza esigibile dal curatore), non puo' essere opposta alla controparte convenuta nel giudizio, al fine di spostare in avanti nel tempo il termine per l'utile riassunzione, rilevando semmai nei rapporti interni, di responsabilità, tra questi ultimi.



Occorre poi considerare l'obbligo incombente in capo al difensore della società, che l'ha assistita nel giudizio, prima della dichiarazione del Fallimento, di comunicare al curatore la pendenza delle liti interessate all'interruzione, in adempimento degli obblighi attinenti al mandato.

Tra l'altro, dalla lettura degli atti, si desume che la società abbia chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; inoltre, in virtù dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, si desume altresì che l'istanza sia stata disattesa. Entrambe le circostanze sono comunque verificabili in quanto pubblicate sul registro delle imprese. In considerazione di quanto sopra si evidenzia, pertanto, che la dichiarazione di Fallimento non è stata improvvisa, risultando al contrario inserita all'interno di un percorso in relazione al quale il liquidatore e il procuratore legale dovevano avere ben chiaro il quadro giuridico economico della società, e quindi certamente la pendenza di un giudizio nel quale viene chiesto il risarcimento del danno per due milioni di Euro, il cui esito positivo verosimilmente avrebbe potuto scongiurare lo stesso fallimento della società.

In quest'ottica, valutata complessivamente la questione, tenendo conto tanto degli elementi in diritto quanto di quelli in fatto, in particolare applicando il dato normativo in base a quanto emerso dai fatti concreti, si deve concludere nel senso di ritenere che il curatore non poteva non conoscere, o comunque avrebbe dovuto conoscere, l'esistenza del giudizio al momento del deposito della sentenza dichiarativa del Fallimento, e quindi ben avrebbe potuto riassumere tempestivamente il giudizio.

Cio' chiarito, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio in quanto non riassunto tempestivamente.

Riguardo, infine, all'istanza di rimessione in termini formulata in subordine dall'attore, deve essere disattesa, non sussistendo i presupposti sostanziali e processuali, tenuto conto della presunzione di conoscenza in capo al curatore, secondo quanto sopra argomentato.

P.Q.M.

dichiara l'improcedibilità del giudizio;

dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

SI COMUNICHI.

Pavia, 31.3.2016

IL GIUDICE

